Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 marzo 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 718.

Costituzione di una Sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780, che istituisce l'Ente nazionale per le Tre Venezie, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'agricoltura e foreste e con il Ministro per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In seno all'Ente nazionale per le Tre Venezie, costituito con legge 27 novembre 1939, n. 1780, è istituita una Sezione autonoma, avente i seguenti fini:

a) provvedere, in dipendenza delle distruzioni provocate dalla guerra, a lavori di costruzione edilizia, ed alle riparazioni o ricostruzioni, anche su aree diverse, degli immobili danneggiati o distrutti per eventi bellici;

b) rimettere in pristino opere di miglioramento agrario e di bonifica, danneggiate dalla guerra, nonchè assumere direttamente o per incarico di consorzi od altri enti pubblici, l'esecuzione di opere di bonifica, trasformazioni e riordinamento della proprietà fondiaria.

Per il conseguimento dei suoi fini la Sezione autonoma può acquistare od alienare beni immobili, nonchè promuovere la costituzione o partecipare a società, consorzi, cooperative, istituti o associazioni.

Essa assume la denominazione di « Sezione autonoma per la ricostruzione e la rinascita agraria », agisce nelle provincie delle Tre Venezie ed in quella di Mantova ed ha sede in Venezia.

Art. 2.

Il patrimonio della Sezione autonoma è costituito:

a) dalle attività patrimoniali di cui alla lettera a) dell'art. 14 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, nella loro consistenza di fatto e di diritto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con esclusione degli immobili acquistati a norma del regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730;

b) da lire cento milioni che vengono conferite in quote indivisibili di L. 100.000 dai seguenti enti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, e nella misura per ciascuno di essi indicata:

Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie	L.	5.000.000
Istituto di credito fondiario delle Venezie	»	5.000.000
Cassa di risparmio di Verona	»	32.000.000
Cassa di risparmio di Padova	»	18.000.000
Cassa di risparmio di Venezia	»	12.000.000
Cassa di risparmio di Trento	»	8.000.000
Cassa di risparmio di Treviso	»	8.000.000
Cassa di risparmio di Udine	»	6.000.000
Cassa di risparmio di Trieste	»	6.000.000

c) da fondi provenienti da lasciti o donazioni, destinati alla Sezione autonoma.

Art. 3.

La Sezione autonoma ha patrimonio, gestione e contabilità distinte da quelle dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e risponde verso i terzi esclusivamente delle obbligazioni che la riguardano e nei limiti del proprio patrimonio.

L'alienazione degli immobili di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, dovrà essere autorizzata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

I partecipanti di cui alla lettera b) dell'art. 2 possono trasferire esclusivamente alle altre Casse di risparmio delle Venezie e tra loro le quote di partecipazione, previo assenso del Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma.

I trasferimenti effettuati in difformità del precedente comma sono nulli.

Il conferimento di cui alla lettera b) dell'art. 2 potrà essere aumentato su proposta dell'assemblea dei partecipanti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Sono organi della Sezione autonoma:

1) l'assemblea dei partecipanti;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) il presidente ed il vice presidente del Consiglio di amministrazione;
5) il direttore generale;
6) il Collegio dei sindaci.

Art. 6.

L'assemblea è costituita da un rappresentante per ciascuno degli enti indicati all'art. 2 lettera b).

Ogni ente partecipante può, mediante delega, farsi rappresentare da ogni altro partecipante, ma lo stesso ente non può avere più di una delega.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta e versata.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci. Il direttore generale funge da segretario dell'assemblea ed ha voto consultivo.

Art. 7.

L'assemblea deve essere convocata nel luogo che, di volta in volta, sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, entro tre mesi della chiusura dell'esercizio finanziario, per discutere ed approvare il bilancio e per nominare gli amministratori ed i sindaci la cui nomina è ad essa riservata.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione gestisce la Sezione autonoma con le più ampie facoltà.

Il Consiglio di amministrazione si compone del presidente, dei cinque componenti il Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie a' sensi dell'articolo 18 del presente decreto e di nove membri nominati dall'assemblea.

Il commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie è di diritto il presidente del Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma.

Uno dei membri del Consiglio di amministrazione viene nominato annualmente quale vice presidente dallo stesso Consiglio.

I membri nominati dall'assemblea durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà allo scadere di ogni biennio e sono rieleggibili.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente del Consiglio di amministrazione che lo presiede, dal vice presidente del Consiglio di amministrazione e da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra gli stessi suoi membri. Uno di essi deve essere scelto tra i componenti il Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo è presieduto dal vice presidente del Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione fissa i compiti e le funzioni del Comitato esecutivo, il quale, in caso d'urgenza, può deliberare su materie riservate alla competenza del Consiglio di amministrazione, salva ratifica di questo alla prima adunanza.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Art. 10.

La rappresentanza legale della Sezione autonoma spetta al presidente.

Il presidente può adottare qualunque provvedimento cautelativo, conservativo ed esecutivo, a tutela dell'interesse della Sezione autonoma stessa, salva ratifica da parte del competente organo deliberante nella prima adunanza.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie è nominato dal presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del commissario del Governo sentito il Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma ed è di diritto direttore generale della Sezione autonoma.

Il direttore generale provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Compie inoltre tutti gli atti per i quali abbia avuto una delega da parte del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente del Consiglio di amministrazione, e firma gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 12.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti.

I componenti del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie sono, di diritto, membri effettivi del Collegio dei sindaci della Sezione autonoma.

Gli altri membri vengono nominati dall'assemblea che designa anche il presidente del Collegio. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 13.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione dovrà rimettere ai sindaci il rendiconto. Il rendiconto, accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e da quella del Collegio dei sindaci, sarà presentata, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'assemblea per l'approvazione.

Dopo l'approvazione dell'assemblea, il rendiconto annuale della Sezione autonoma dovrà essere approvato unitamente con il rendiconto consuntivo dell'Ente, a' sensi dell'art. 15 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro.

L'utile annuale sarà destinato:

a) per un decimo alla costituzione ed all'incremento del fondo di riserva;

b) per il rimanente a favore del capitale versato dagli Enti partecipanti in proporzione alle rispettive quote ed in ogni caso in misura non superiore al cinque per cento di esse;

c) per l'eventuale eccedenza al conseguimento dei fini della Sezione autonoma in conformità delle deliberazioni dell'assemblea, salvo approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

La durata della Sezione autonoma è stabilita fino al 31 dicembre 1996.

All'atto dello scioglimento il residuo netto del patrimonio della Sezione autonoma, dopo che saranno state restituite le quote ai partecipanti, sarà devoluto all'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Art. 15.

La vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 13 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, si esercita anche sulla Sezione autonoma.

A tale effetto il Presidente del Consiglio dei Ministri può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative ed inchieste.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inoltre facoltà di annullare, sentito il Consiglio di Stato, le deliberazioni illegittime degli organi della Sezione autonoma.

Art. 16.

La Sezione autonoma ricostruzione e rinascita agraria provvede ai servizi che le sono affidati con personale proprio, con personale dell'Ente per le Tre Venezie e con personale degli Istituti partecipanti.

Annualmente la Sezione rimborsa all'Ente ed agli Istituti partecipanti le spese sostenute per il personale ad essa ceduto.

Art. 17.

Le norme per il trattamento del personale assunto dalla Sezione autonoma anzidetta saranno emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 18.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è sostituito dal seguente:

« Il commissario è coadiuvato da un Comitato consultivo, composto di cinque funzionari designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per i lavori pubblici, di grado non inferiore al 5° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato ».

Art. 19.

Sono applicabili alla Sezione autonoma ricostruzione e rinascita agraria tutte le disposizioni fiscali vigenti a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. E' altresì applicabile ogni altra disposizione riguardante l'Ente stesso, in quanto non contrastante con il presente provvedimento.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE
SEGNI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1946, n. 719.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della marina mercantile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1946, n. 26, che istituisce il Ministero della marina mercantile;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente le ragionerie delle Amministrazioni centrali e successive disposizioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 108. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1946, n. 720.

Proroga della efficacia del regio decreto 27 giugno 1941, n. 1194, modificato dal decreto luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 439, concernente la costituzione della Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 1194, modificato col decreto luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 439, relativi alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra e il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 10 giugno 1946, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per il tesoro e per l'Africa italiana;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al regio decreto 27 giugno 1941, n. 1194, modificato dal decreto luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 439, concernente la costituzione della Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali, hanno efficacia fino al 15 ottobre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — FACCHINETTI — MICHELI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 721.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine, in località Pianopantano del comune di Mirabella Eraclano (Avellino).

N. 721. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Avellino in data 24 agosto 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine, in località Pianopantano del comune di Mirabella Eraclano (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 722.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Poggioreale (Trapani).

N. 722. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Poggioreale (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 723.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Suffragio, in Rimini.

N. 723. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Suffragio, in Rimini.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 724.

Autorizzazione alla scuola tecnica industriale di Cardone Val Trompia ad accettare un legato.

N. 724. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la scuola tecnica industriale di Gardone Val Trompia viene autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 disposto in suo favore dall'ing. Ernesto Redaelli perchè col relativo reddito vengano istituiti due corsi facoltativi di perfezionamento di tecnologia metallurgica per allievi della 3ª classe della scuola di avviamento professionale e della 2ª classe della scuola tecnica industriale.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 gennaio 1947, n. 41.

Estensione ai servizi di trasporto in concessione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, recante norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro e per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni che assicurano la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi, i dipendenti non di ruolo delle aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, servizi di navigazione interna, filovie, funicolari e funivie hanno diritto ad essere riassunti in servizio, quando:

1) siano stati internati o deportati dai tedeschi o dai fascisti;

2) ovvero siano stati richiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva e successivamente trattenuti in servizio militare, qualora abbiano anteriormente alla chiamata alle armi, prestato servizio nell'azienda almeno per un anno;

3) ovvero abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione ed abbiano la qualità di partigiani combattenti.

Il servizio prestato prima della deportazione o dell'internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio non è computato agli effetti dell'anzianità.

La riassunzione non spetta al personale non di ruolo che sia stato assunto in sostituzione del personale richiamato alle armi.

Qualora i servizi, cui erano addetti gli aventi diritto alla riassunzione siano stati devoluti ad altre aziende, la riassunzione deve essere disposta da queste.

Art. 2.

La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non siano stati ancora rimpatriati o congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del collocamento in congedo.

Art. 3.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, filovie, funicolari e funivie sono tenute ad assumere in servizio non di ruolo combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione, in quanto siano divenuti unico sostegno della famiglia, partigiani combattenti e reduci dalla deportazione o dall'internamento effettuato dai tedeschi o dai fascisti o dall'internamento in Africa, in numero non inferiore, per ciascuna categoria del personale non di ruolo, al 5 % dei posti stabiliti nei ruoli organici per le corrispondenti categorie del personale di ruolo.

Per le aziende che non abbiano personale di ruolo, la percentuale anzidetta è riferita al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1945.

Nel computo della percentuale di cui ai comma precedenti del presente articolo, si tiene conto:

1) del personale riassunto a norma dell'art. 1 del presente decreto;

2) del personale che abbia le qualifiche indicate nel primo comma del presente articolo che sia stato assunto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purchè posteriormente al 31 dicembre 1945.

Art. 4.

Possono essere riassunti ai sensi dell'art. 1 od assunti ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, soltanto coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il sostenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi e che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione di personale presso servizi pubblici di trasporto in concessione.

Nelle assunzioni sarà data la precedenza a coloro che abbiano carichi di famiglia.

Art. 5.

Il personale assunto o riassunto ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente decreto deve essere mantenuto in servizio almeno per un anno, salvo i casi di licenziamento previsti dalle norme relative al trattamento del personale dei servizi pubblici di trasporto.

Per la durata del periodo stabilito nel comma precedente, in caso di licenziamento, il personale contemplato nel comma stesso deve essere sostituito con altro personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 e all'art. 4 del presente decreto.

Art. 6.

Le riassunzioni in servizio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 1

del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Le assunzioni in base all'art. 3 del presente decreto sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

Art. 7.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazioni dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

Art. 8.

Le domande di assunzione e di riassunzione presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste nel presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle domande stesse sono esenti da bollo e da ogni tassa.

Art. 9.

Ai fini dell'impiego di coloro che appartengono alle categorie indicate nell'art. 3 del presente decreto, le aziende possono licenziare agenti non di ruolo, semprechè si tratti di persone che non traggano prevalentemente dall'impiego i mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con essi conviventi.

Nei licenziamenti predetti sarà seguito un ordine inverso a quello dell'anzianità di servizio.

Al personale licenziato ai sensi del comma precedente, è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione globale in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio effettivo o frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 10.

Presso il Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) è costituita una Commissione avente il compito di esaminare e decidere sulle proposte presentate dalle aziende per i licenziamenti, di personale non di ruolo, previsti dall'articolo precedente e per il licenziamento dei dipendenti non di ruolo che seguirono al nord il sedicente governo della repubblica sociale italiana o rimasero in servizio negli uffici della Capitale, di collegamento con il predetto governo, o vennero assunti sotto l'impero del governo stesso, ancorchè i provvedimenti di assunzione siano stati convalidati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e semprechè non abbiano successivamente conseguita la qualifica di partigiani combattenti.

Detta Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà presieduta da un funzionario di grado non inferiore al sesto e composta da un funzionario di grado non inferiore all'ottavo e da un agente ferrotramviario non di ruolo appartenente ad una delle categorie indicate all'art. 1 del presente decreto, e designato dalla organizzazione sindacale.

Ai lavori della Commissione sarà chiamato a partecipare, in veste consultiva, un rappresentante dei reduci di guerra, designato dal Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 11.

Le proposte per i licenziamenti dovranno pervenire al Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) entro due mesi dalla data di costituzione della Commissione di cui al precedente articolo.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — FERRARI — BERTONE — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 114. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 gennaio 1947, n. 42.

Autorizzazione al comune di Santa Maria La Longa a modificare la denominazione della frazione Santo Stefano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Santa Maria La Longa, in provincia di Udine, in esecuzione della deliberazione della Giunta municipale n. 20 dell'8 giugno 1946, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione di Santo Stefano in quella « Santo Stefano Udinese »;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Udine, in adunanza 25 luglio 1946, con la deliberazione n. 10235;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1943, n. 383;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Decreta:

Il comune di Santa Maria La Longa, in provincia di Udine, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Santo Stefano in quella di Santo Stefano Udinese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1947

DE NICOLA

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 gennaio 1947.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, in Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 712, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 616, concernente la fondazione dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino;

Considerato che, a seguito di gestione commissariale, essendosi predisposta la formazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in parola, ai sensi del sopra menzionato decreto, tale Consesso, per circostanze varie, non ha avuto la possibilità di costituirsi e di funzionare;

Ritenuta la opportunità di affidare di nuovo la gestione dell'ente ad un commissario straordinario che assicuri la ripresa del complesso delle attività istituzionali dell'Istituto;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il prof. Giulio Esmenard assume, in luogo del Consiglio di amministrazione, la gestione dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino, in qualità di commissario straordinario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1947
Registro Min. agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 13. — SICA

(1033)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947.

Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale del 4 febbraio 1946, col quale, in seguito a concorso bandito in data 3 luglio 1942 per la copertura di due posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, venne provveduto alla nomina dei signori Vincenzo Vicini e Francesco Parodi, che occupavano, rispettivamente, il primo e il secondo posto della graduatoria formata dall'allora Consiglio provinciale dell'economia di Genova, giusta deliberazione del 16 febbraio 1944;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1946, col quale, in relazione a decisione del Consiglio di Stato del 17 aprile 1945 e a domanda dell'interessato, venne revocato il decreto luogotenenziale 4 febbraio 1946 sopra citato, per quanto riguarda la nomina del signor Vincenzo Vicini, e questi venne in pari tempo autorizzato a continuare l'esercizio della professione di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, dell'art. 7 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, e dell'art. 2 del regio decreto-legge 30 gennaio 1932, n. 815;

Ritenuto, pertanto, che dei due posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova come sopra messi a concorso, ne rimane scoperto uno, e precisamente quello assegnato al sig. Vicini Vincenzo;

Vista l'istanza in data 27 settembre 1946, con la quale il sig. dott. Edoardo Becker di Cristoforo, risultato terzo nella graduatoria sopra citata, chiede di essere nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, andando così ad occupare il posto resosi vacante in seguito alla revoca della nomina del primo classificato, sig. Vincenzo Vicini;

Vista la deliberazione 16 febbraio 1944 del Consiglio provinciale dell'economia di Genova, relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in parola, e i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Riconosciuta l'opportunità di coprire il posto resosi vacante nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova mediante la nomina del terzo classificato, dott. Edoardo Becker di Cristoforo;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle Borse valori e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. dott. Edoardo Becker di Cristoforo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1947
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 57. — GRIMALDI

(1071)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1946.

Conferma del decreto Ministeriale 8 settembre 1944 del Ministero delle comunicazioni della sedicente repubblica sociale italiana, relativo alla concessione di piscicoltura alla Società elettrica bresciana nel laghetto di Bongi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti l'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e l'art. 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1182, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Visto il disciplinare di concessione in data 31 luglio 1936, stipulato presso la Prefettura di Brescia;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 24 agosto 1936, registrato alla Corte dei conti addì 7 settembre 1936, registro n. 15 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 223, col quale vennero date in concessione, a scopo di piscicoltura, alla Società elettrica bresciana, le acque del laghetto artificiale di Bongi, pel tratto dalla diga fino al punto di massimo regurgito a monte, comprese nei territori dei comuni di Mura e Pertica Alta;

Vista la domanda della Società concessionaria, inoltrata in data 16 dicembre 1943, con la quale la medesima ha chiesto di essere esonerata dall'obbligo della costruzione dell'incubatorio previsto dall'art. 4, comma 1°, del predetto disciplinare, impegnandosi in corrispettivo ad elevare le semine di avannotti di trota da ventimila a trentamila unità;

Visto l'atto in data 4 luglio 1944, aggiuntivo al sopra citato disciplinare di concessione in data 31 luglio 1936, stipulato presso la Prefettura di Brescia;

Visto il decreto 8 settembre 1944 del Ministro per le comunicazioni della sedicente repubblica sociale italiana, con il quale la Società concessionaria viene esonerata dall'obbligo della costruzione dell'incubatorio previsto dall'art. 4, comma 1°, del predetto disciplinare ed in relazione al disposto del citato atto aggiuntivo al disciplinare medesimo, viene obbligata ad aumentare in corrispettivo la semina di avannotti da ventimila a trentamila unità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, in *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 ottobre stesso anno, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Udito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Roma, espresso con la nota n. 7270 del 31 dicembre 1943, favorevole alla conferma del sopra citato decreto in data 8 settembre 1944 della repubblica sociale italiana;

Decreta:

E' confermato il decreto in data 8 settembre 1944 del Ministro per le comunicazioni della sedicente repubblica sociale italiana di cui alle premesse.

Il Prefetto della provincia di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 6 settembre 1946

Il Ministro: Segni

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946
Registro Ministero agricoltura e foreste n. 18, foglio n. 290.

(1075)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1947.

Aumento dei compensi dovuti ai componenti ed al segretario della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Viste le norme integrative del suddetto regolamento, stabilite con decreto Ministeriale 13 agosto 1937 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1937);

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1944 sulla determinazione dei depositi dei candidati e compensi per i componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore (*Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - del 3 giugno 1944, numero 33);

Decreta:

Art. 1.

Gli onorari dovuti a norma del primo comma dell'art. 17 del decreto Ministeriale 13 agosto 1937 ai componenti e al segretario della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore, sono stabiliti nella misura seguente:

esaminatori L. 50 per ogni candidato esaminato;
segretario L. 26 per ogni candidato esaminato.

Roma, addì 2 gennaio 1947

(1139) *Il Ministro*: D'Aragona

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montefortino (Ascoli Piceno) e di Todi (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1938, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Ermenegildo Spagnoli di Filippo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefortino (Ascoli Piceno).

Il dott. Angelo Caporali fu Martino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Todi (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il Ministro per il tesoro
Bertone

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Segni

(997)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1947.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

1) Categoria 3u, relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale pagabile ad un termine prestabilito sia in vita o no l'assicurato, con restituzione del premio pagato in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta tariffa è soggetta all'aumento del 4 % sul premio.

Roma, addì 13 febbraio 1947

(1064) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1947.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Fermo in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1947

(1015) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1947.

Norme per la riscossione, per il periodo 4 gennaio 1947-3 gennaio 1948, mediante abbonamento, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 43 e 44 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, che istituisce la imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali e artificiali;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, indicati nell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, è riscossa, per il periodo 4 gennaio 1947-3 gennaio 1948, mediante abbonamento, con le modalità stabilite nel presente decreto.

L'abbonamento è obbligatorio per tutti i produttori delle categorie ammesse all'abbonamento.

Gli appartenenti a ciascuna categoria interessata possono, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione, addivenire a conguagli convenzionali fra di loro.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta fissate per ciascun turno orario di lavoro nel successivo art. 3, relativamente al periodo di tempo indicato nell'art. 1, comma primo, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato, lavorante per 285 giorni, per i filati, anche misti: di cotone, di lana, di lino e canapa, di juta, di cascami di seta pettinata (chappe) e di quelli di seta cardata (burretta), di fiocco di fibra artificiale. I 285 giorni lavorativi sono calcolati detraendo, dai 365 dell'anno solare, cinquantadue domeniche, dodici giorni di ferie annuali, dodici giorni di feste infrasettimanali e quattro giorni di festività civili;

b) ad una filiera con orario continuativo per 330 giorni lavorativi, per i filati di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini);

c) ad una bacinella-giorno attiva, per i filati di seta tratta, compresi quelli dei bozzoli doppi;

d) ad un gancio (uncino o raggino) - giorno attivo, per la filatura a mano di canapa.

L'inattività completa della fabbrica per una intera giornata lavorativa, dovuta a mancanza di energia motrice o ad altra causa di forza maggiore, dà luogo a riduzione proporzionale del canone purchè sia stata denunziata tempestivamente alla competente Sezione tecnica e ne sia data documentata dimostrazione.

La riduzione proporzionale del canone spetta inoltre nei casi previsti dall'art. 43, comma 3°, del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione del canone di abbonamento, le aliquote d'imposta sono stabilite nella misura appresso indicata per ciascuna categoria:

Categoria cotonieri:

1° turno - L. 793 per fuso-anno
2° turno - » 693 per fuso-anno
3° turno - » 535 per fuso-anno

Categoria canapieri-linieri:

1° turno - L. 2909 per fuso-anno
2° turno - » 2545 per fuso-anno
3° turno - » 2018 per fuso-anno

Categoria jutieri:

1° turno - L. 3840 per fuso-anno
2° turno - » 3360 per fuso-anno
3° turno - » 2582 per fuso anno

Categoria lanieri:

Cardati:

Autonomi (esclusi quelli tipo pratese e ponzonese):
1° turno - L. 696 per fuso-anno
2° turno - » 609 per fuso-anno
3° turno - » 433 per fuso-anno

Tipo pratese e ponzonese, sia autonomi che annessi:
1° turno - L. 812 per fuso-anno
2° turno - » 710 per fuso-anno
3° turno - » 507 per fuso-anno

Annessi (esclusi quelli tipo pratese e ponzonese):
1° turno - L. 896 per fuso-anno
2° turno - » 783 per fuso-anno
3° turno - » 559 per fuso-anno

Pettinati:

Selfacting:
1° turno - L. 1452 per fuso-anno
2° turno - » 1270 per fuso anno
3° turno - » 910 per fuso-anno

Ring:
1° turno - L. 2330 per fuso-anno
2° turno - » 2038 per fuso-anno
3° turno - » 1455 per fuso-anno

Categoria filandieri di seta tratta e di bozzoli doppi:
Bacinella fino a 8 capi L. 15 per giorno di 8 ore lavorative;
Bacinella da 9 a 12 capi L. 18 per giorno di 8 ore lavorative;
Bacinella oltre 12 capi L. 21 per giorno di 8 ore lavorative;
Bacinella per bozzoli doppi L. 25 per giorno di 8 ore lavorative.

Categoria cascami di seta:

a) pettinati (chappe):
1° turno - L. 154 per fuso-anno
2° turno - » 134 per fuso-anno
3° turno - » 104 per fuso-anno

b) cardati (burretta):
1° turno - L. 279 per fuso-anno
2° turno - » 244 per fuso-anno
3° turno - » 188 per fuso-anno

c) pettinati di fiocco di fibra artificiale:
1° turno - L. 71 per fuso-anno
2° turno - » 61 per fuso-anno

Categorie fibre artificiali a filamento continuo:
Filiera con orario continuativo per 330 giorni L. 11.485.

Filatura a mano di canapa:
Per ogni gancio (uncino o raggino) - L. 45 per giornata di otto ore lavorative.

Le suddette aliquote sono comprensive della differenza tra le maggiori aliquote stabilite ai nn. 10 e 11 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, per i cucirini, spaghi, forzina, rafforzina, lusini e simili e le aliquote stabilite nel medesimo articolo per i rispettivi filati.

Art. 4.

Indipendentemente dalla denuncia prescritta dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, i fabbricanti di filati debbono denunciare alla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto:

a) il numero e il tipo dei filatoi con l'indicazione del numero dei fusi; il numero delle filiere; il numero e il tipo delle bacinelle per seta tratta e per bozzoli doppi; il numero dei ganci (uncini o raggini) per la filatura a mano della canapa, distintamente per installati ed attivi;

b) le qualità di fibre tessili e delle materie prime fondamentali impiegate;

c) il numero dei turni di lavoro e l'orario per ciascuno di essi;

d) l'esistenza e la potenza delle eventuali centrali proprie per la produzione di energia motrice, nonchè la quantità dell'energia totale necessaria per il funzionamento della fabbrica.

Ogni variazione nei suddetti dati deve essere immediatamente denunziata alla Sezione tecnica competente.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele di eventuali variazioni in aumento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 42 del citato decreto legislativo.

Per il periodo di lavorazione dal 4 gennaio 1947 alla data della denunzia stabilita nel primo comma, i fabbricanti devono documentare le inattività che, a termini dell'art. 2, possono dar luogo a riduzioni delle rate di canone scadute.

Art. 5.

La sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denunzia di cui al precedente art. 4 e fatti gli opportuni accertamenti e controlli, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denunzia e gli elementi necessari per la determinazione del canone, risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone annuo e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è stipulata con i sin-

Art. 6.

La convenzione prevista nel precedente articolo, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 7.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denunzia prescritta dall'art. 4, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio, sulla base di dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamenti diretti presso le fabbriche, salva l'applicazione della multa di cui all'art. 42 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Contro la determinazione del canone stabilito dall'Ufficio la ditta può proporre ricorso al Ministero delle finanze e del tesoro nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica della determinazione stessa. Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 8.

Il canone annuo di abbonamento è versato dalle ditte nella competente Sezione provinciale di tesoreria in rate mensili anticipate entro il giorno tre di ciascun mese. Le ditte sono tenute a dare comunicazione degli estremi della quietanza alla Sezione tecnica.

Il versamento del canone, relativo al mese nel quale è stipulata la convenzione, deve effettuarsi entro venti giorni dalla data della convenzione stessa. Per i canoni determinati d'ufficio il termine suddetto decorre dalla data della notifica della determinazione.

L'importo delle rate maturate anteriormente alla data della convenzione o alla data di notificazione del canone accertato di ufficio, deve essere versato in tre rate uguali, delle quali la prima entro il termine fissato dal comma precedente e le altre insieme con le rate dei due mesi successivi.

Il versamento delle rate effettuato oltre i venti giorni dai termini prescritti comporta il pagamento, a titolo di indennità di mora, del 6 % dell'importo dovuto.

Qualora, per effetto di sopravvenute variazioni, risulti dovuta una maggiore imposta, questa deve essere versata entro venti giorni dalla data della notifica della relativa liquidazione. Gli eventuali sgravi sono conteggiati a favore della ditta sulle successive rate; ove ciò non sia possibile, si provvede al loro rimborso.

Art. 9.

Per le filande di seta e di bozzoli doppi e per le filature a mano di canapa, il canone di abbonamento è determinato mensilmente per la durata della lavorazione. All'uopo, oltre la denuncia prevista nell'art. 4, gli esercenti debbono presentare alla competente Sezione tecnica, cinque giorni prima dall'inizio di ciascun mese lavorativo, una dichiarazione in doppio esemplare, indicante per le prime il numero e il tipo delle bacinelle, per le seconde il numero dei ganci (uncini e raggini) che saranno attivati nel mese, nonchè il numero dei quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

La Sezione verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone dovuto.

Art. 10.

La cauzione del 2 %, dovuta a termini dell'art. 11 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è rapportata all'ammontare del canone di un bimestre. Per le filande di seta tratta e di bozzoli doppi e per le filature a mano di canapa la cauzione è rapportata all'ammontare dell'imposta corrispondente per le prime al numero e al tipo delle bacinelle installate, considerate attive per sessanta giorni, e per le seconde al numero dei ganci (uncini e raggini) installati considerati attivi per sessanta giorni. La cauzione in ogni caso non può essere inferiore a lire mille.

Art. 11.

L'imposta corrispondente alle giacenze di filati di cui all'art. 44, secondo comma, del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, tenuto conto della quota destinata alla esportazione, è determinata per ciascuna ditta in un dodicesimo del canone annuo d'abbonamento, fatta eccezione per gli esercenti filature di juta, per i quali l'imposta è determinata in un ventiquattresimo del canone stesso, e per gli esercenti filande di seta e di bozzoli doppi, per i quali è determinata nel 16 % della imposta corrispondente al numero e al tipo delle bacinelle installate, considerate attive per sessanta giorni.

L'imposta così determinata è corrisposta in dodicesimi in aggiunta a ciascuna rata mensile del canone di abbonamento.

Gli esercenti filande di seta e di bozzoli doppi debbono corrispondere l'imposta dovuta per le giacenze nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari per la produzione di filati, che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura apportati ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste nell'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 13.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ha effetto, a termini dell'art. 43 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, dal 4 gennaio 1947, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Finanze n. 3, foglio n. 263. — LESEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Antico Roberto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 101 decisioni N. 173/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 8 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Antico Roberto fu Ercole, nato a Cagliari il 3 febbraio 1888, residente in Roma, via Piemonte n. 39, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

ma escluso lo svolgimento da parte sua di un'attività informativa politica nell'interesse del regime fascista, devesi il suo nome cancellare dall'elenco dei confidenti.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Antico Roberto e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 8 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1004)

Esito del ricorso presentato da Ridolfi Raffaele avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 104 decisioni N. 101/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 11 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ridolfi Raffaele fu Giuseppe e fu Neri Rosa, nato a Ferrara il 30 febbraio 1893, domiciliato e residente in Roma, viale Mazzini, 41, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Ricorre dunque la seconda delle ipotesi previste nell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per la cancellazione del nome del ricorrente dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Ridolfi Raffaele e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 11 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1005)

Esito del ricorso presentato da Olivari Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 106 decisioni N. 44/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 14 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Olivari Alfredo fu Domenico, nato a Napoli il 24 dicembre 1902 e residente in Genova, via Pagano, 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Che pertanto il ricorso è da accogliersi ricorrendo, data la coartazione subita, l'ipotesi discriminatrice di non aver fatto parte dell'organizzazione spionistica.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Olivari Alfredo fu Domenico e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1006)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla Fontana (Brindisi), di un mutuo di L. 420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(949)

Autorizzazione al comune di Fano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fano (Pesaro), di un mutuo di L. 7.420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(950)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Città di Castello (Perugia), di un mutuo di L. 875.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(951)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Città della Pieve (Perugia), di un mutuo di L. 780.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(952)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Perugia, di un mutuo di L. 6.262.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(953)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Reggio Calabria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5012 del 14 dicembre 1946; importo del mutuo: L. 12.000.000.

(987)

Autorizzazione al comune di Ragusa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Ragusa è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5072 del 19 dicembre 1946; importo del mutuo L. 1.735.000.

(990)

Autorizzazione al comune di Alessandria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Alessandria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 337 del 28 dicembre 1946; importo del mutuo: L. 11.480.000.

(991)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Genova, di un mutuo di L. 35.730.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molfetta (Bari), di un mutuo di L. 1.709.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1018)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 15 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento), di un mutuo di L. 1.773.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1019)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Licata (Agrigento), di un mutuo di L. 2.160.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1020)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Noci (Bari), di un mutuo di L. 528.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1021)

Autorizzazione al comune di Sannicandro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sannicandro (Bari), di un mutuo di L. 1.540.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1022)

Autorizzazione al comune di Lamon ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lamon (Belluno), di un mutuo di L. 1.512.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1023)

Autorizzazione al comune di San Lazzaro di Savena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena (Bologna), di un mutuo di L. 1.540.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950), serie 20ª, n. 424, di L. 3.000.000 di capitale nominale; serie 22ª, n. 407, di L. 200.000; serie 25ª, n. 361, di L. 200.000, tutti intestati a Bottero Paolo di Biagio, domiciliato a Castelrocchero (Asti), vincolati col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 22 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(1086)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949) serie *A*, n. 9792, di L. 1000 di capitale nominale; n. 9793 di L. 1000; serie *E*, n. 332 di L. 5000; (1944) serie speciale, n. 1475, di L. 2000, intestati a Diotti Filippo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Di Santo Francesca ved. Diotti; serie *A*, n. 9794, di L. 1000; serie *E*, n. 333, di L. 5000; (1944) serie speciale, n. 1476 di L. 200, intestati a Diotti Giuseppe fu Luigi, minore, ecc., come sopra; serie *B*, n. 165, di L. 5000, intestato a Diotti Filippo e Giuseppe fu Luigi, minori, ecc., come sopra, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 22 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(1087)

Diffida per smarrimento di ricevute di deposito di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 76.

In conformità dell'art. 230 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle ricevute mod. 168 *T*, n. 63 e n. 64, rilasciate il 20 settembre 1943 dalla Sezione di tesoreria provinciale di Ancona al Banco di Roma, filiale di Ancona, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951 - 4 %, rispettivamente per L. 127.000 e per L. 81.000, presentati per il cambio in buoni 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna a chi ragione dei titoli da esse rappresentati, senza il ritiro delle ricevute medesime.

Roma, addì 25 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(1164)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	58841	65 —	Andreis Cecilia fu *Modesto*, minore sotto la patria potestà della madre Dominici Agnese ved. Andreis, dom. a Fassano (Cuneo).	Andreis Cecilia fu *Bernardo Modesto*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(775)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 febbraio 1947 - N. 47

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,20
Id. 3,50 % 1902	85,20
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	80,20
Id. 5 % 1936	94,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,10
Redimibile 3,50 % 1946	88,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,125
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,375
Id. 5 % convertiti 1951	98,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 93 del 21 febbraio 1947 riguardante i prezzi dei carburanti ed altri prodotti petroliferi.

In conformità delle decisioni adottate degli organi competenti, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 93 del 21 febbraio 1947, ha stabilito quanto appresso.

Con decorrenza dal 24 febbraio 1947, sono stati fissati i seguenti prezzi, comprensivi degli aggravi fiscali, a modifica di quelli contenuti nella circolare prezzi n. 86 del 9 gennaio 1947:

A) *Benzina - Petrolio - Gasolio.*

Merce nuda in fusti a rendere cauzionati, resa, in facoltà del Comitato Italiano Petroli, franco deposito, franco stazione arrivo, franco domicilio, franco centro di distribuzione:

per ettolitro:
benzina, merce daziata: L. 4.400; merce schiava: lire 2.765;
gasolio, merce daziata: L. 3.900; merce schiava: lire 2.576;

per quintale:
benzina, merce daziata: L. 5.890; merce schiava: lire 3.701;
petrolio, merce daziata: L. 4.709; merce schiava: lire 3.005;
gasolio, merce daziata: L. 4.604; merce schiava: lire 3.041;
benzina avio 100 NO, merce daziata: L. 6.200; merce schiava: L. 3.968;
benzina avio 80 NO, merce daziata: L. 5.950; merce schiava: L. 3.742.

I distributori di benzina, petrolio e gasolio per uso agricolo, potranno essere autorizzati dai Comitati provinciali prezzi a maggiorare i prezzi di vendita agli agricoltori di un massimo di L. 100 a quintale, qualora venga riconosciuto che il compenso loro accordato e compreso nei prezzi (L. 50 a quintale) sia insufficiente a compensarli delle spese di distribuzione).

B) *Olio combustibile.*

Merce posta su carri cisterna ferroviari od autotreni-botte di oltre 10 tonn. franco stabilimenti costieri:
per quintale:
per motori, merce daziata: L. 2.064; merce schiava: L. 1.131;
per forni caldaie, merce daziata: L. 1.205; merce schiava: L. 1.131.

Aumento di L. 35 a quintale, oltre al nolo medio di trasporto, per merce resa nuda, franco deposito interno.

Aumento di L. 10 a quintale, per consegne franco costiero e/o deposito interno inferiori a 10 tonnellate di merce nuda.

Aumento di L. 50 a quintale per consegne in fusti.

Le quotazioni per merce schiava si applicano solo per consegne di merce schiava a motopescherecci e motovelieri.

C) *Solventi* (prodotti di importazione).

Per merce resa a nudo franco depositi costieri e/o depositi interni sedi di zona:
per quintale:
benzina solvente leggera, merce daziata: L. 8.009;
benzina solvente media, merce daziata: L. 7.736;
benzina solvente pesante, merce daziata: L. 7.697;
acquaragia minerale, merce daziata: L. 7.008.

I suddetti prezzi vanno aumentati di:
L. 400 a quintale netto, per consegne in latte od altri recipienti di proprietà del Comitato Italiano Petroli cauzionati, o del cliente;
L. 100 a quintale netto, per consegne in fusti di proprietà del Comitato Italiano Petroli cauzionati, o in fusti del cliente.

D) *Olio lampante* (*Burning oil*).

Merce resa in fusti di proprietà del Comitato Italiano Petroli cauzionati, franco depositi costieri:
merce daziata, a quintale: L. 6.382.

E) *Bitumi.*

Per merce resa in fusti a perdere (tara per merce) franco depositi costieri:
per quintale lordo:
tipi flussati - RC3, tipi solidi per uso stradale, tipi solidi per uso industriale, merce daziata: L. 2.660.

Per consegne di eventuali giacenze presso depositi interni del Comitato Italiano Petroli e/o terzi, addebito in fattura del costo del trasporto sulla base del nolo ferroviario per vagonate complete.

(1171)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.